



ISTITUTO
SCOLASTICO
COMPENSIVO
NARDI

Scuola a Indirizzo Musicale

@ apic82300c@istruzione.it - apic82300c@pec.istruzione.it

www.iscnardi.edu.it - Cod. Fisc. 81005080445

Sede: Viale dei Pini, 49 - ☎ 0734/676024 📠 0734/673335
63822 - 📍 Porto San Giorgio (FM)



All'Albo dell' Istituto

SEDE

Al Sito WEB dell'Istituto

www.iscnardi.edu.it

Oggetto: Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, volta alla stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore di singolo istituto".

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **ZBE28695E7**

Premessa

Spettabile Operatore,

si rende noto che è intendimento dello scrivente Istituto (di seguito anche la «**Stazione Appaltante**») affidare il servizio di cassa di durata quadriennale [2020-2023], decorrente dal 01/01/2020, da svolgersi a favore dell'Istituto, nei termini e secondo le modalità previsti nei relativi allegati.

In attuazione della Determinazione dello scrivente Dirigente Scolastico Prot. n. 4021 del 15/05/2019 e della manifestazione di interesse prot. n. 4450 e 5091 rispettivamente del 28/05/2019 e del 20/06/2019 è stata avviata la presente procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Dlgs 50/2016, che avverrà sulla base del criterio **del minor prezzo**, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

Art. 1 (Informazioni generali)

Denominazione Ufficiale: **ISTITUTO SCOLASTICO COMPENSIVO NARDI**

Codice ministeriale: **APIC82300C**

Sede: **PORTO SAN GIORGIO**

Telefono: **0734/676024**

Indirizzo di posta elettronica: **apic82300c@istruzione.it**

PEC: **apic82300c@pec.istruzione.it**

Art. 2 (Oggetto dell'affidamento e stipula della Convenzione)

1. L'oggetto dell'affidamento del Servizio di Cassa riguarda in particolare:

- a) la gestione e tenuta conto (art. 3, comma 4, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 3, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 3, comma 4, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);

b) le anticipazioni di cassa (art. 3, comma 4, n. 15), l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 4, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 3, comma 4, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 3, comma 4, n. 14), l'amministrazione di titoli e valori (art. 3, comma 4, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati dall'Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).

2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, allegati alla presente richiesta di preventivo.
3. L'affidamento non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, in quanto il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l'ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l'«Aggiornamento dello standard OIL» e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l'Istituzione Scolastica e Banca d'Italia.

In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell'affidamento risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni, la scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia della concorrenzialità dell'affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei servizi offerti.

4. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati alla presente.
5. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, **con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4**, del Codice in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.
6. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
7. Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

8. Durante il periodo di efficacia la Convenzione potrà essere modificata senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
9. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
10. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente, all'indirizzo di cui all'art. 1 della presente lettera d'invito.
11. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
12. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
13. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
14. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 (Importi a base di gara e valore dell'Appalto)

1. L'importo a base di gara è di **€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)**, IVA esclusa, annuali, per un totale di euro 6.000,00 [seimila/00], IVA esclusa, per l'intero quadriennio.
2. La remunerazione avverrà:
 - a canone, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della tabella di cui al successivo comma 4;
 - a misura, secondo le effettive esigenze di fabbisogno dell'Istituto Scolastico e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della tabella di cui al successivo comma 4;
 - a percentuale, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella di cui al successivo comma 4, contenuta nello Schema di Offerta Economica allegato alla presente Lettera di Invito.

3. A pena di esclusione, non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, né Offerte in aumento rispetto ad uno o più importi unitari posti a base di gara, ai sensi del successivo comma 4.
4. L'Appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti prezzi, a canone e unitari, posti a base di gara, **non superabili a pena di esclusione**:

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> (Servizio Base)	600,00
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> (Servizio Base)	1,00
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> (Servizio Opzionale)	1,50
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> (Servizio Opzionale)	1,50
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> (Servizio Opzionale)	1,00
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato</i> (Servizio Opzionale)	1,00
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Servizio Opzionale)	1,00
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Servizio Opzionale)	0,70
9	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</i> (Servizio Base)	1,00

Servizi		Importo a base d'asta (Iva esclusa)
10	Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)	50,00
11	Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)	5,00
12	Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)	1,50
13	Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)	2,00
14	Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)	A Discrezione-dell'Istituto bancario
15	Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)	A Discrezione-dell'Istituto bancario
16	Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)	A Discrezione-dell'Istituto bancario

5. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'ANAC (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a **€ 0,00 (Euro zero/00)**, trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione presso strutture nella disponibilità della Stazione Appaltante e/o dei singoli Istituti aderenti.

Art. 4 (Durata della Convenzione di Cassa)

1. La Convenzione avrà una durata pari a **n. 4 anni a decorrere dall'1/01/2020.**
2. La Convenzione avrà una durata pari a **n. 4 anni a decorrere dall'1/01/2020.**
3. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

4. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione già sottoscritta dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Art. 5 (Operatori Economici)

1. La presente lettera d'invito verrà inviata a n. 5 operatori economici.
2. Non saranno presi in considerazione i preventivi/offerte economiche degli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
3. Si precisa che:
 - a. relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - b. se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
 - c. l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
 - d. relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante

a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

- e. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
 - f. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
 - g. non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
4. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
 5. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Art. 6 (Criteri di selezione)

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente richiesta di preventivo. In particolare, ai fini dell'affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dall'art. 83, comma 3, del Codice.

Art. 7 (Disciplina del soccorso istruttorio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, **in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo, **non superiore a 10 (dieci) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva è sanabile.
6. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 8 (Modalità e termini di presentazione dell'offerta)

Per la partecipazione alla gara, i soggetti interessati a concorrere dovranno far pervenire, **pena esclusione**, presso la sede di questa Istituzione Scolastica, sita in Porto San Giorgio – viale Dei Pini, 49, Cap. 63822, la **propria migliore offerta** avente per oggetto: **“Gestione del Servizio di Cassa quadriennio 2020/2023”**, a mezzo consegna a mano o raccomandata AR o corriere, **entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2019**, con l'espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e che, a tal fine, non farà fede il timbro postale attestante l'avvenuto invio entro la data sopraindicata, **in un unico plico contenente due buste**, chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all'esterno l'indicazione, oltre che della denominazione o ragione sociale completa del mittente, anche la scritta **“Offerta preventivo per la Gestione del Servizio di Cassa quadriennio 2020/2023”**.

Si precisa che **farà fede**, ai fini della regolare presentazione, **esclusivamente la data del timbro apposto sul plico dall'ufficio protocollo dell'Istituzione Scolastica** ricevente.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusiva cura e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Per l'affidamento della gestione del servizio si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché valida.

Il plico dovrà contenere:

LA BUSTA N. 1, contrassegnata dalla seguente dicitura: **“BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà essere sigillata e siglata e contenere:

- Domanda di partecipazione alla procedura negoziata come previsto dal modello appositamente predisposto (Allegato 1) debitamente compilato e sottoscritto;
- Schema di Dichiarazione Sostitutiva del Concorrente come previsto dal modello appositamente predisposto (Allegato 3) e patto di integrità (Allegato 6) debitamente compilati e sottoscritti;

- Copia documento di identità del sottoscrittore.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell'aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

LA BUSTA N. 2, contrassegnata dalla seguente dicitura:

“BUSTA N. 2 OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere sigillata e siglata e contenere:

- Schema di offerta economica formulata secondo quanto previsto dal modello appositamente predisposto (Allegato 4) debitamente compilato e sottoscritto.

Art. 9 (*Modalità di valutazione delle offerte*)

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.
2. Il punteggio massimo è pari a 100 (cento) e verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri:

Servizi		Punteggio massimo
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (Servizio Base)</i>	36,50
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico (Servizio Base)</i>	20
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale (Servizio Opzionale)</i>	0,25
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID (Servizio Opzionale)</i>	0,25
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA (Servizio Opzionale)</i>	0,25
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (Servizio Opzionale)</i>	0,25
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino (Servizio Opzionale)</i>	0,50
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale) (Servizio Opzionale)</i>	5
9	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</i>	37

Servizi		Punteggio massimo
	<i>(Servizio Base)</i>	
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito (Servizio Opzionale)</i>	0
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito (Servizio Opzionale)</i>	0
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (Servizio Opzionale)</i>	0
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario (Servizio Opzionale)</i>	0
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa (Servizio Opzionale)</i>	0
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito (Servizio Opzionale)</i>	0
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori (Servizio Opzionale)</i>	0

3. I punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 - “PE1”, “PE2”, “PE3”, “PE4”, “PE5”, “PE6”, “PE7”, “PE9”, “PE10”, “PE11”, “PE12”, “PE13”, e “PE16” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$PE_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16} = (V_{\max} - V_{i.\text{esimo}}) / (V_{\max} - V_{\min}) \times [\dots]$$

Dove:

$V_{i.\text{esimo}}$ = valore offerto dal concorrente $i.\text{esimo}$

$V_{\max}$ = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

$V_{\min}$ = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

4. I punteggi relativi ai servizi 8, 14 e 15 – “PE8”, “PE14” e “PE15” - saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

$$PE_{8, 14, 15} = [(T_{\max} - T_{i.\text{esimo}}) / (T_{\max} - T_{\min})] \times [\dots]$$

Dove:

$T_{i.\text{esimo}}$ = tasso offerto dal concorrente $i.\text{esimo}$

$T_{\max}$ = tasso più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

$T_{\min}$ = tasso più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche

Si precisa che tale punteggio sarà attribuito in funzione del valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore.

5. Per i punteggi relativi ai servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, in caso di servizio offerto al valore pari a € 0,00 (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Per il punteggio relativo al servizio 8, 14, e 15 in caso di servizio offerto al valore pari a 0,00 % (zero) sarà attribuito il punteggio massimo sopra indicato.

Si precisa che, ai fini del calcolo del punteggio saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiore di due, l'Istituto procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.

6. Saranno escluse le offerte che non riportino l'indicazione di un valore di offerta per i Servizi Base (nn. 1, 2, 9). Le offerte che non riportino l'indicazione di un valore di offerta per i Servizi Opzionali (nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) saranno ammesse ma conseguiranno un punteggio pari a 0 in relazione ai Servizi per i quali non sia stata presentata offerta.

7. L'Istituto si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

8. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 10 (Svolgimento della procedura)

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Istituto in Porto San Giorgio, Viale DEI PINI, 49. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

2. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P. con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

APERTURA BUSTA N. 1

3. in seduta pubblica si procederà all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
4. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste N. 1 - Documentazione Amministrativa" si terrà in data **03/09/2019, alle ore 9:00**. La trasmissione della presente Lettera di Invito deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
5. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo *PEC* almeno 2 giorni prima della data fissata.
6. In tale seduta, in base all'ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Busta N. 1 - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, della presente Lettera di Invito e della normativa comunque applicabile.
7. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione.

APERTURA BUSTA N. 2

Nella medesima seduta, o in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, almeno 2 giorni prima della data fissata, si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste N. 2 - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità precedentemente indicate.

8. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
9. Per l'affidamento della gestione del servizio si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché congrua.

Art. 11 (Aggiudicazione)

1. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'Appalto. L'aggiudicazione verrà disposta dal Dirigente Scolastico. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante proce-

derà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

2. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 12 (Divieto di cessione della Convenzione)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere la relativa Convenzione stipulata. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Art. 13 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, nei rapporti con l'Istituzione Scolastica;
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
 - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);

- f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
 - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne l'oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
 - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 14 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196

del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- a) Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Comprensivo NARDI, nella persona del Dirigente Scolastico;
- b) Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è la Ditta Morolabs srl di Montemarciano nella persona di Avv. Stefania Giuliani;
- c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/2003 e all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere da persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- e) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- h) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
 - chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 - proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- i) i dati conferiti saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa in materia di conservazione degli atti di gara relativi a procedure ad evidenza pubblica.

2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Art. 15 (*Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici*)

1. Il rapporto di cui alla Convenzione sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dalla presente richiesta di preventivo e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Convenzione e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione del Servizio, l’efficacia della Convenzione sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all’Appaltatore, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L’Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione della Convenzione, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione della Convenzione, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Appaltatore, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 16 (*Ulteriori prescrizioni*)

1. L’affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a. la presente lettera di invito si inserisce nello svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all’individuazione dell’offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all’oggetto;
 - b. l’Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 17 (*Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara*)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente richiesta di preventivo, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati alla presente e costituiscono parte integrante della stessa:
 - **All. 1 – Domanda di partecipazione alla procedura negoziata;**
 - **All. 2 – Capitolato Tecnico;**
 - **All. 3 – Schema di Dichiarazione Sostitutiva del Concorrente;**
 - **All. 4 – Schema di Offerta Economica;**
 - **All. 5 – Schema di Convenzione;**
 - **All. 6 – Patto Integrità**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Medori